



COMUNE DI BARBARIGA
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
“LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
DENOMINAZIONE COMUNALE”**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 11/09/2013

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi del proprio Statuto ex art. 2, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro DE.CO. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) di rilasciare il marchio DE.CO. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua originale composizione stabilita per ogni singolo prodotto con apposito "Disciplinare di produzione". Tale disciplinare verrà approvato con proprio atto dalla Giunta comunale, eventualmente anche sentita la commissione di cui al successivo articolo 4.

Art. 2
Albo dei licenziatari

1. Il Comune di Barbariga istituisce l'Elenco dei Licenziatari, nel quale, oltre ai dati identificativi dell'impresa, sono contenuti gli estremi del provvedimento di concessione, con l'eventuale indicazione del quantitativo di produzione che può essere contrassegnato dal marchio in quanto rispondente alle prescrizioni del presente Regolamento.

2. I licenziatari con la sottoscrizione della licenza d'uso si impegnano a rispettare le modalità d'uso del marchio collettivo previste dal presente Regolamento e dal disciplinare di produzione di interesse.

Art.3
Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

2. Il marchio – allegato al presente regolamento – potrà essere assegnato esclusivamente da parte dell' Amministrazione Comunale, che ne è proprietaria.

Art.4
Qualità necessarie per il rilascio del marchio

Il marchio di proprietà del Comune di Barbariga è aperto a tutte le imprese in forma singola o associata operanti nel settore agroalimentare e dei servizi alla ristorazione.

Tali imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Devono svolgere la loro attività all'interno dell'area geografica (identificata dal marchio), rappresentata dai confini territoriali del Comune di Barbariga. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni o i servizi per i quali può essere utilizzato il marchio sono solo le produzioni prodotte o i servizi prestati dalle unità ricadenti nell'area.

2. Devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dagli eventuali regolamenti specifici settoriali emanati dall'Amministrazione comunale.

3. Devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- b) Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;
- c) Non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistico-ambientali, secondo le vigenti disposizioni di settore;
- d) Non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143, 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

1. Nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa o da institori o direttori da questi preposti all'esercizio dell'impresa o di suo ramo;
2. Nel caso di società, da tutti i soci e amministratori;
3. Nel caso di Consorzi o Associazioni, dal Presidente.

Art.5

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro DE.CO. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le imprese o i soggetti che intendano utilizzare il marchio collettivo dovranno inoltrare specifica istanza di licenza al Comune di Barbariga, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale e corredata dalla autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della DE.CO. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale. Nella Commissione, composta dal Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente e da 2 membri, di cui 1 nominato dalle minoranze, sono di norma rappresentati esperti del settore agro-alimentare ed operatori del settore. I disciplinari, dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale, sono sottoposti al giudizio della Commissione che emette parere non vincolante per l'inserimento del prodotto nell'Albo delle Denominazioni Comunali.
Funge da segretario della Commissione il dipendente comunale addetto al Servizio Commercio ed Attività Produttive.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio DE.CO. di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati

completata dal numero di iscrizione, dietro pagamento di un corrispettivo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale.

Art.6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dell'area amministrativa – settore attività produttive.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della DE.CO. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

1. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e di quelli specifici relativi ai disciplinari compete al titolare del marchio.

L'Ente titolare, per l'esame e la valutazione delle domande di concessione d'uso del marchio e per il puntuale controllo della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente regolamento ed a quelli specifici, provvede direttamente, ovvero per il tramite di soggetti pubblici o privati, nella certificazione dei prodotti.

All'esito positivo l'Ente titolare autorizza l'uso del marchio e concede la licenza d'uso con apposito decreto adottato dal Sindaco entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso non vi sia una comunicazione scritta entro tale termine, la richiesta all'autorizzazione dell'uso del marchio si ritiene accettata.

L'Ente titolare, nel periodo di validità della licenza d'uso del marchio, potrà svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, adeguati controlli nei luoghi di produzione e di prestazione dei servizi.

I verificatori ne verbalizzano gli esiti e qualora rilevino usi non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o di quelli specifici, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

All'esito, l'Ente titolare, riscontrando non conformità con quanto stabilito dal Regolamento di istituzione e dagli appositi disciplinari, potrà assumere i provvedimenti e/o sanzioni ritenute opportune.

Art. 9 *Sanzioni*

Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.

In caso di non conformità il Comune di Barbariga, anche all'esito di proposta dell'organo di verifica, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, applica le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili:

- ammonizione scritta;
- sanzione pecuniaria;
- sospensione;
- revoca.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazione vengono comunicati ai licenziatari interessati con lettera raccomandata.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco dei licenziatari.

Le sanzioni per non conformità gravi saranno accompagnate dalla pubblicazione, a cura del Comune e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento sul più letto dei quotidiani locali.

L'ammonizione scritta è la sanzione applicabile per non conformità lievi.

La sanzione pecuniaria è applicata in caso di reiterazione di non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.200,00 e può essere costantemente aggiornata con provvedimento del Comune.

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile a tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate, previa adozione di formale atto, al licenziatario con lettera raccomandata nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata.

La sospensione può essere revocata anticipatamente quando si accerti l'adeguamento del licenziatario alle condizioni fissate.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono annotati nell'elenco dei licenziatari.

La revoca viene determinata dal Comune di Barbariga nei confronti del licenziatario che:

1. non osservi le disposizioni del presente regolamento d'uso del marchio nonché quelle contenute nei disciplinari di produzione;
2. non dia esecuzione alle deliberazioni relative all'uso del marchio;
3. assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al Comune o agli altri soggetti interessati;
4. utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti;
5. sia soggetto al fallimento o cessazione dell'attività, che la persona cedente è tenuta a comunicare all'Ente.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari di cui all'art.2.

Art. 10

Caratteristiche della licenza d'uso

La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Il Licenziatario è tenuto a lasciare indenne il Comune da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai beni commercializzati e ai servizi prestati con l'uso del marchio.

Il Licenziatario è altresì tenuto a cessare o sospendere l'uso del marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Comune perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del marchio.

Art. 11

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 12

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento DE.CO. (Denominazione Comunale) da più di dieci anni.

Art. 13

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 14

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

ESEMPIO DI MARCHIO DE.CO. DA UTILIZZARE PER
OGNI PRODOTTO INDICANDONE LA DENOMINAZIONE
DOVE SCRITTO: GENERALITA' DEL PRODOTTO

